

Società internazionale, giustizia internazionale e miopie etnocentriche. Alcune osservazioni su: Gustavo Gozzi, *Diritti e civiltà. Storia e filosofia del diritto internazionale*, Bologna, il Mulino, 2011

Elisa Orrù, *Il tribunale del mondo. La giustificazione del diritto penale internazionale. Analisi, critica, alternative*, Bologna, I libri di Emil, 2010

Il tratto comune dei due libri di Gozzi e di Orrù consiste, a mio parere, nel tentativo di ripensare in modo critico alcune categorie teoriche e interpretative della politica Occidentale, e in particolare della politica internazionale.

Più precisamente entrambi propongono – per quanto da punti di vista diversi - una rilettura critica della storia e della filosofia del diritto internazionale.

Pur nella diversità di intenti e di prospettive, la loro ricerca appare strettamente intrecciata e complementare, e al tempo stesso accomunata da due elementi di fondo. Il primo, come abbiamo già sentito, è l'insistenza sulla connotazione etnocentrica dell'attuale diritto internazionale, connotazione legata al tempo stesso alla condizionatezza delle sue origini e della sua affermazione nel corso del tempo, così come alle modalità del suo esercizio attuale e alle forme teoriche della sua giustificazione. Il secondo aspetto concerne la critica del globalismo giuridico e del presunto universalismo di cui esso vuole farsi portatore. L'interesse di entrambi questi lavori consiste a mio parere nel fatto che gli autori non si limitano semplicemente a riproporre le critiche ricorrenti che i realisti politici hanno rivolto contro i tentativi di pensare e di realizzare forme di giustizia internazionale. Al contrario, entrambi sono interessati a uscire dalle secche dell'alternativa realismo/utopismo o realismo/globalismo e ritengono che il riferimento a una prospettiva "interciviltà" sia lo strumento teorico che consente di trovare una terza via per affrontare il problema della giustizia a livello sovrastatuale senza incorrere nell'unilateralismo del falso universalismo.

Entrambi sono libri di grande interesse, di grande attualità e anche utili, nel senso che entrambi colmano una lacuna nel panorama scientifico italiano, dato che mancavano, in una prospettiva di storia del pensiero politico, sia una storia della teoria del diritto internazionale, sia un quadro, al tempo stesso storico e critico, dell'affermazione e del consolidamento della giustizia penale internazionale.

Al tempo stesso la ricerca di una terza via teorica fra realismo e globalismo giuridico mi pare pienamente condivisibile. Tuttavia, dal mio punto di vista, mi sembra che la critica che gli autori muovono alla prospettiva eurocentrica della storia e della teoria del diritto internazionale sia ancora troppo parziale o, direi, poco radicale e mi chiedo se nella loro stessa ricostruzione non permangano residui – per quanto in modo inconsapevole – proprio di quell'eurocentrismo che essi intendono rifiutare.

E mi chiedo anche se questi residui non dipendano da un'eccessiva fedeltà rispetto ai paradigmi realisti che sono stati pur giustamente usati per mostrare i limiti e le contraddizioni della prospettiva "liberale".

In particolare, per quanto riguarda il libro di Elisa Orrù, mi chiedo se tali residui non siano dovuti a un'eccessiva fiducia accordata alle ricostruzioni realiste della storia del diritto internazionale e della società internazionale, in particolare alle teorie di Carl Schmitt e di Hedley Bull, che costituiscono un punto di riferimento fondamentale e una pezza d'appoggio ricorrente nelle pagine di Danilo Zolo, che ha scritto la presentazione del libro di Orrù ed è sicuramente uno dei maestri intellettuali che hanno ispirato il suo percorso di ricerca.

In altri termini, mi chiedo ancora se l'illusione prospettica che Orrù rimprovera giustamente ai sostenitori del diritto internazionale e in particolar modo del diritto internazionale penale non si annidi comunque anche nelle categorie utilizzate per criticare quella tradizione.

Parto così dalla fine del libro di Elisa Orrù per soffermarmi in primo luogo su alcuni snodi problematici che mi sembrano presenti sia nella ricostruzione storica dello *jus gentium* proposta da Elisa Orrù sia nella prima parte del libro di Gustavo Gozzi, dedicata agli autori moderni del diritto internazionale; in seguito utilizzerò quanto detto relativamente all'analisi storica per sollevare alcuni dubbi rispetto a uno degli argomenti teorici che vengono invocati da Elisa Orrù nella critica delle giustificazioni teoriche del diritto internazionale.

Nel capitolo 8 Elisa Orrù presenta un "modello teorico alternativo", che individua appunto nella prospettiva "inter-civiltà". Questa diversa prospettiva richiede di ripensare radicalmente anche la storia del diritto internazionale e quindi, secondo le indicazioni di Yasuaki Onuma, di ripensarlo in un'ottica non euro-centrica.

Così, a p. 134, Orrù scrive che "è necessario affiancare alla ricostruzione delle caratteristiche dello *jus gentium* affrontata nel capitolo secondo la ricostruzione dei sistemi che si sono sviluppati in altre aree del mondo".

Ossia, riprendendo Onuma, Orrù osserva come l'eurocentrismo che caratterizza le storie occidentali del diritto internazionale consista in una sorta di "omissione": è stata trascurata la storia dei sistemi di diritto esistenti in altre aree del mondo.

Per riparare alla distorsione prospettica che si è creata sarebbe quindi sufficiente in quest'ottica procedere a una sorta di "reintegrazione", "rimuovere la rimozione", allargando il raggio dell'obiettivo, fino a comprendere anche la pluralità di sistemi giuridici esistenti al di là dei territori europei o occidentali.

A mio parere invece questo non è sufficiente, perché è proprio la stessa ricostruzione delle caratteristiche dello *jus gentium* europeo a essere inficiata da una distorsione prospettica.

Quindi non si tratta soltanto di prendere in conto la pluralità dei sistemi di diritto esistenti ad esempio nel XVII secolo, ma anche di cogliere l'irriducibilità del pensiero e della pratica politica internazionale degli stessi attori e autori europei a quello che poi è stato definito il "modello vestfalia" o lo "*jus publicum europaeum*", il cui successo è in parte dovuto alla grande semplificazione che esso opera.

Non intendo soffermarmi ora sui limiti e le inesattezze storiche della ricostruzione schmittiana dello *jus publicum europaeum*. Vorrei però sottolineare come la stessa ricostruzione proposta da Hedley Bull della società internazionale sia problematica. Non soltanto perché, come ricorda Elisa Orrù, Bull ha incentrato la sua ricostruzione sulla storia della società internazionale europea, ma anche e soprattutto per il fatto, come ha sottolineato Edward Keene (*Beyond the Anarchical Society. Grotius, Colonialism and Order in World Politics*, Cambridge, 2002) di aver presupposto l'esistenza di un unico modello moderno di società internazionale e di aver utilizzato categorie interpretative che risalgono all'epoca della Restaurazione e che vengono proiettate in modo anacronistico sul periodo precedente.

E tuttavia le tesi di Bull sono per certi aspetti inassimilabili al modello schmittiano, perché comunque Bull riconosce la pluralità delle tradizioni di pensiero moderne e iscrive la propria idea di una società internazionale all'interno di una "tradizione groziana", una tradizione che invece Schmitt espunge dallo *jus publicum europaeum*, incentrato sul modello hobbesiano.

Mi sembra quindi che una ricostruzione della storia della teoria e della storia del diritto internazionale non possa non riflettere sulla eterogeneità di prospettive soggiacenti alle diverse ricostruzioni di Bull e di Schmitt e quindi mi sembra che una loro contemporanea utilizzazione dovrebbe quanto meno sollecitare una più ampia riflessione sulla effettiva compatibilità delle categorie da essi utilizzate.

E mi sembra che queste categorie si incrocino invece nei libri di Gozzi e di Orrù.

In effetti, nel lavoro di Gozzi, la storia della teoria del diritto internazionale moderno è – nella prima parte – una storia degli autori che Hedley Bull, sulla scorta di Martin Wight, ascriveva alla tradizione groziana: la tradizione scolastica, Grozio, Pufendorf, Vattel.

E tuttavia questi autori vengono letti come gli autori che contribuiscono alla teorizzazione del «modello vestfalia», inteso come il modello di una politica internazionale incentrata sulla piena affermazione dell'idea di sovranità statale e che molto si avvicina all'idea schmittiana di *jus publicum europaeum*.

Da questo punto di vista l'interpretazione di un autore come Grozio appare centrale.

In effetti nel libro di Gustavo Gozzi troviamo un'interpretazione di Grozio che, pur con tutta la complessità del suo pensiero, appare come il padre del «modello vestfalia».

In questo modo però – a mio parere – si riduce la complessità del suo pensiero su due punti che mi sembrano cruciali: la questione della sovranità degli Stati e la questione del potere di punire.

Come ricorda Hedley Bull, in Grozio e nella tradizione groziana gli Stati non sono gli unici soggetti del diritto delle genti, in quanto accanto ad essi compaiono anche gli individui. Inoltre, come ha sostenuto Charles Alexandrowicz, che anche Gozzi e Orrù citano, le relazioni fra europei e popoli extra-europei erano segnate da un altro grado di problematicità e di complessità. In particolare, questo autore afferma che nei secoli XVII e XVIII, da un lato, nelle Indie Orientali i rapporti fra le potenze europee e le potenze locali erano basati sul riconoscimento di una forma di parità e di reciprocità; dall'altro, mostra come i teorici europei, Grozio compreso, fossero disponibili a elaborare e impiegare categorie interpretative della realtà politica non europea di tipo pluralistico, ammettendo un ampio ventaglio di forme di autorità e di potere rispetto alle quali occorreva individuare le specifiche strategie diplomatiche da mettere in campo.

Non sono in grado di controllare l'attendibilità di questa tesi rispetto ai documenti che riguardano specificamente i rapporti con i paesi delle Indie Orientali.

Sono però in grado di affermare con un buon grado di certezza che in Grozio troviamo l'esplicito rifiuto di utilizzare la nozione bodiniana di sovranità e troviamo anche l'assenza di una parola astratta che consenta di riunire in un unico genere i regni e le repubbliche, i regimi monarchici e quelli popolari. In altri termini non c'è in Grozio né la parola né il concetto di Stato che si incontra nella scienza giuspubblicistica ottocentesca. Per questo mi sembra problematico fare di Grozio il teorico di del moderno «modello vestfalia».

Pluralità di modelli di *summa potestas*, ma anche assenza di una radicale contrapposizione fra individui e stato, pubblico e privato, interno ed esterno, così come fra politica esterna e interna.

Su questo punto il tema del diritto penale mi sembra paradigmatico.

In Grozio il potere di punire non è, come sarà per Hobbes, un attributo specifico del potere sovrano in quanto *superiorem non recognoscens*. Non è solo il diritto che il superiore esercita sull'inferiore, ma è un potere che può spettare a chiunque sia innocente rispetto al colpevole. E autorizza un intervento armato, la guerra giusta.

Lo stesso schema concettuale si ritrova nella concezione lockeana del potere esecutivo di cui tutti gli uomini godono in stato di natura, e che mira specificamente a annullare la distinzione, sottolineata da Hobbes fra giustizia nella politica interna e giustizia internazionale.

A questo si può ancora aggiungere il fatto che un autore come Vattel – che ha sicuramente posto la dimensione della statualità al centro della sua riflessione sul diritto delle genti – abbia attribuito al consesso delle nazioni un potere di punire le violazioni del diritto delle genti – di punire e persino di sterminare il «nemico del genere umano».

Questo tipo di osservazioni ha in primo luogo una portata sul piano delle interpretazioni storiche: da un lato, la ricostruzione dello *jus publicum europaeum* di stampo schmittiano non regge; dall'altro la storia della teoria del diritto internazionale dovrebbe includere a mio parere anche altri autori che sono essenziali per comprendere le trasformazioni delle teorie moderne del diritto internazionale,

ossia Locke e Barbeyrac, che costituiscono un importante snodo nel passaggio dalle posizioni di Pufendorf a quelle di Vattel.

In secondo luogo, i limiti che ho cercato di mettere in luce del modello schmittiano e la sua difficile compatibilità con la prospettiva di Bull hanno anche, a mio parere, conseguenze sul piano teorico e impongono una problematizzazione di alcuni assunti che hanno caratterizzato il pensiero giuridico ottocentesco e novecentesco.

In effetti, se teniamo presente che nel pensiero politico moderno non è affatto scontata e universalmente accettata la tesi un diritto di punire come attributo esclusivo del potere sovrano, se anzi siamo consapevoli che questa è una tesi hobbesiana esplicitamente contestata fino al XVIII secolo, mi chiedo se non sia più problematico di quanto possa apparire a prima vista uno degli argomenti utilizzati da Elisa Orrù nel criticare la validità teorica del diritto internazionale penale quando, affermando l'inadeguatezza della *domestic analogy*, sostiene che si tratta di un'indebita trasposizione dal piano interno al piano internazionale.

In particolare, a p. 84, Elisa Orrù sostiene che "E' intrinseca infatti nella natura del diritto penale un'organizzazione verticale e centralizzata dei rapporti di forza". Quest'asserzione a mio parere è vera se si applica al diritto degli Stati post-rivoluzionari e a una storia del diritto internazionale penale così come si afferma nel XX secolo. Mi sembra più problematica come asserzione dotata di validità universale e incontrovertibile, soprattutto se si assume una prospettiva di più lungo periodo e si pensa al diritto internazionale penale non solo come a una trasposizione novecentesca del diritto penale interno, ma come a una teoria e a una pratica che ha le sue matrici in una storia di lunga durata e che in questa lunga durata incontriamo momenti significativi – come il pensiero stesso di Grozio dimostra – in cui la riflessione sul diritto penale che le autorità pubbliche esercitano sui loro sudditi è strettamente intrecciata alla riflessione sul diritto di punire che si esercita anche fra attori che non sono soggetti a un'autorità comune.

Mi chiedo perciò se l'asserzione di una "natura esclusivamente interna" del diritto penale non sia di fatto l'assunzione implicita del modello teorico hobbesiano-schmittiano contro il modello della "tradizione groziana", che non può essere considerato semplicemente come una delle matrici del globalismo giuridico contemporaneo.

Peraltro, il diritto penale e la giustizia retributiva hanno uno stretto rapporto, di continuità e di superamento, con l'istituto della vendetta, che è una forma di giustizia al tempo stesso non statale e non individuale, privata e collettiva.

Concludo queste mie osservazioni rispetto alla critica teorica della giustificazione del diritto internazionale penale aggiungendo che ho anche qualche dubbio – da questo punto di vista – sulla proposta di presentare la giustizia riparatrice come un modello radicalmente alternativo rispetto alla giustizia retributiva del diritto penale.

In effetti non capisco per quali ragioni teoriche la giustizia riparatrice sarebbe per natura più compatibile con la realtà della politica internazionale rispetto alla giustizia penale. Al contrario, mi sembra che proprio su questi temi l'esperienza delle Commissioni sudafricane di verità e di riconciliazione abbiano suscitato di dibattiti significativi anche sul fronte interno, e mi limito a segnalare su questi temi il libro di Marco Bouchard e Giovanni Mierolo, *Offesa e riparazione. per una nuova giustizia attraverso la mediazione*.

Detto questo, per il momento mi fermo qui, ribadendo la mia ammirazione per il rigore e il coraggio intellettuale con cui tanto Elisa Orrù quanto Gustavo Gozzi hanno denunciato l'eurocentrismo della tradizione giuridica occidentale senza rinunciare al tentativo di rispondere alla domanda di giustizia che sollecita l'ambito della politica internazionale.

Mi permetto però di chiudere con una provocazione intellettuale.

Se siamo contro l'etnocentrismo, per quale ragione condanniamo solo l'etnocentrismo ingenuo del globalismo giuridico e non cerchiamo invece di prendere le distanze anche dall'etnocentrismo più sfumato di Hedley Bull o da quello, più direttamente rivendicato e senz'altro più politicamente scorretto, di Carl Schmitt?

Gabriella Silvestrini (Università del Piemonte Orientale)